

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI

MALCESINE – MONTE BALDO

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'esecuzione dell'appalto per l'affidamento dei lavori di revisione degli impianti di trasporto funiviario "F35" (Malcesine – S. Michele) e "F36" (S. Michele – Monte Baldo): sostituzione e parziale ammodernamento conservativo delle apparecchiature elettriche - (LOTTO 2).

CODICE CIG N. e CODICE CUP N. G27I20000250005

tra

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE – MONTE BALDO. (C.F. 80004610236 e P. I.V.A. 01468720238), con sede in Corso Porta Nuova n. 96 a Verona (Vr), nella persona del Direttore Generale ing. Enrico Luigi Boni, in virtù dei poteri attribuiti dall'art. 35, punto 1) lett. h) dello Statuto, di seguito "ATF";

e

Società....., (C.F e P. IVA n.), con sede in, Via n., nella persona del legale rappresentante, iscritta alla Camera di Commercio di R.E.A. n., nel prosieguo "appaltatore".

Premesso che:

- è stata indetta una procedura aperta telematica sopra soglia per l'affidamento degli interventi di sostituzione e parziale ammodernamento conservativo degli impianti di trasporto funiviario "F35" (Malcesine – S. Michele) e "F36" (S. Michele – Monte Baldo)- LOTTO 2.

- con provvedimento n. ____ del2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società con sede in per l'importo di € (...../.....), di cui € (...../.....) quale costo stimato della manodopera, oltre ad € 1.900,00 (millenovecento/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € (...../.....);
- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e l'avviso in merito all'esito della gara è stato ritualmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito favorevole mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- la Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia, con nota in data, prot. n., ha rilasciato l'informazione antimafia oppure è decorso il termine di cui all'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011;
- in data l'appaltatore ha prodotto fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro (...../.....);
- responsabile del progetto è l'ing. Enrico Luigi Boni, direttore lavori

----- .

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sotto elencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'appaltatore;
2. offerta tecnica da quest'ultimo presentata;
3. garanzia definitiva;
4. cronoprogramma.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sotto elencati documenti, anche se non materialmente acclusi:

1. i capitolati prestazionali tecnici "F35" e "F36" e relativi allegati;
2. il piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore;
3. il documento di valutazione dei rischi da interferenze predisposto dalla stazione appaltante;
4. polizze assicurative;
5. documentazione progettuale.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ATF., nella persona del Direttore generale, affida alla società, che accetta senza riserva, l'appalto avente ad oggetto gli interventi di sostituzione e parziale ammodernamento delle apparecchiature elettriche a servizio degli impianti di trasporto funiviario "F35" (Malcesine – S. Michele) e "F36" (S. Michele – Monte Baldo) nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto (LOTTO 2).

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'appalto in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dai capitolati prestazionali tecnici "F35" e "F36" con relativi allegati, dagli oneri di sicurezza, dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza, oltre che dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di €
(...../.....), di cui € (...../.....)
quale costo stimato della manodopera, oltre ad € 1.900,00 per oneri

di sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per l'importo complessivo pari ad € (...../.....), che verranno corrisposti da ATF all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. E' prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. A) del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice), l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione, fino a concorrenza della misura massima del 20% (ventipercento%) dell'importo del contratto e, pertanto, per il valore complessivo stimato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice di € _____ al netto di IVA.

3. Qualora la stazione appaltante si avvalga dell'opzione prevista dal comma 2 del presente articolo, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli alla stazione appaltante.

4. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono inoltre ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

1. L'invio delle fatture avviene attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **M5UXCRI**.

2. I pagamenti sono effettuati entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data della fattura.

3. Ogni pagamento è subordinato:

a) alla verifica della regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori;

b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

ARTICOLO 7 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. In deroga all'art. 141, comma 3, lett. i) del Codice, è prevista l'anticipazione del prezzo che viene determinata nella misura del 20%, da corrispondere a cura della stazione appaltante all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del predetto decreto. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Gli interventi sono contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

2. La contabilità è approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
- c) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento

precedenti.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo di cui al D.P.R. n. 753/80 e della L.R. n. 21/08, previa presentazione di fattura.
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima del decorso di due anni dalla emissione del certificato di collaudo ai sensi del comma 1 che precede.

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge, gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

1. Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 120 del Codice;
2. Resta fermo quanto stabilito all'art. 5, commi 2 e 4 del presente contratto.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1., con particolare riferimento ai capitolati prestazionali tecnici "F35" e "F36", corredati da allegati;
2. L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. L'appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.
4. Fermo restando quanto previsto dalla documentazione richiamata al comma 1 del presente articolo, l'appaltatore si impegna altresì:
 - a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
 - b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;

- c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;
- d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;
- g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa,

domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

6. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la società ha dichiarato di ottemperare agli obblighi di assunzione obbligatoria / di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ARTICOLO 14 – TERMINI DEI LAVORI OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata nel cronoprogramma allegato ai capitolati prestazionali tecnici.
2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

ARTICOLO 15 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il Responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), il cui nominativo e riferimenti devono essere comunicati dalla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o

dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne ATF – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 17 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dai capitolati speciali prestazionali tecnici, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicano le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di servizio, nell'ambito del presente affidamento per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'ods/inizio lavori;

- b) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore lavori per la consegna degli stessi;
- c) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna imputabile all'appaltatore;
- d) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- e) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale.

3. La contestazione degli addebiti avviene con contestuale assegnazione del termine di quindici giorni per controdeduzioni.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 19 relativo alla "Risoluzione del contratto".

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

ARTICOLO 18 – GARANZIA

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo, salvi il maggiore termine e gli eventuali ulteriori contenuti dalla garanzia stessa offerti in sede di gara.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 4, che precede, le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integra, inoltre, causa di risoluzione del contratto la violazione della previsione di cui all'art. 104, c. 9, del D. Lgs. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 20 – RECESSO

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, lett. i) del Codice, non trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 del medesimo Codice.

ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito cauzione definitiva in € (.....), pari al% dell'importo contrattuale, nelle forme

di cui al predetto articolo, decorrente dalla data di stipula del contratto, dell'istituto che si allega.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, Codice.

ARTICOLO 22 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 8 punti 5) e 19) dei capitolati prestazionali tecnici, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da:

- danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari all'importo del contratto;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale è pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

2. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, deve essere integrata in relazione alle somme assicurate.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo. ne garantisce l'utilizzo per le

finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore

stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente atto, salvo gli articoli riportanti prescrizioni normative cogenti, sono frutto di specifico confronto, discussione e trattativa sul testo nel suo complesso, con particolare riguardo agli articoli:

- *ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO*
- *ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO*
- *ARTICOLO 6 – PAGAMENTI*
- *ARTICOLO 7 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE*
- *ARTICOLO 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO*
- *ARTICOLO 9 – PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI*

- *ARTICOLO 14 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
OGGETTO D’APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA*
- *ARTICOLO 17 – PENALI IN CASO DI RITARDO*
- *ARTICOLO 18 – GARANZIA*
- *ARTICOLO 20 – RECESSO*
- *ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA*
- *ARTICOLO 22 – POLIZZA ASSICURATIVA*

Pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che possano in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi enunciate dall’art. 1341 del codice civile, rivestendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell’ultima sottoscrizione.

L’Appaltatore

Azienda Trasporti Funicolari

Malcesine- Monte Baldo

(.....)

(.....)